



**STUDIO NOTARILE
PAPI - PARISELLA**

VIA F. CANCELLIERI, 2
- 00193 ROMA -

VIA ALDO MORO, 262
- 03100 FROSINONE -

Repertorio n. 8476

Raccolta n. 5699

**Verbale della Assemblea degli Azionisti della
"I.W.S. INDUSTRIA WELFARE SALUTE SOCIETÀ PER AZIONI"
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventicinque, il giorno sette del mese di maggio, alle ore dieci.

(7 maggio 2025 h. 10:00)

In Roma, Via Dell'Astronomia n. 30.

Avanti a me Avv. Arnaldo Parisella, Notaio in Frosinone, iscritto al Ruolo del Distretto Notarile di Frosinone,

è presente

la dottoressa **DI GIROLAMO Francesca**, nata a Roma il giorno 14 aprile 1973, domiciliata presso la sede legale ove appresso.

Detta Comparsente, della cui identità personale io notaio sono certo, dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualifica di Presidente del Consiglio di Amministrazione della

"I.W.S. INDUSTRIA WELFARE SALUTE SOCIETÀ PER AZIONI" società di diritto italiano, con sede legale in Roma, Via Vicenza n. 23, capitale sociale Euro 400.000,00 interamente versato, avente codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 15252981004, iscritta al R.E.A. di Roma al n. RM-1578099, e mi chiede di assistere, redigendone verbale, relativamente alla parte straordinaria dell'Assemblea della predetta Società, che mi dichiara essere stata convocata in questo luogo, giorno ed ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Parte Straordinaria

1. Modifiche dello Statuto sociale (artt. 5, 14, 15, 16, 18, 19, 25, 26): deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte Ordinaria

1. Approvazione del Bilancio al 31/12/2024;
2. Relazione del Collegio Sindacale;
3. Relazione della Società di revisione deputata al controllo contabile;
4. Destinazione dell'utile d'esercizio;
5. Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Presidente per il mandato 2025-2027;
6. Nomina del Collegio Sindacale e del Presidente per il mandato 2025-2027;
7. Formulazione di orientamenti sulle remunerazioni degli Amministratori, ivi inclusi quelli investiti di particolari cariche, per il mandato 2025-2027 e determinazione dei compensi dei Sindaci;
8. Varie ed eventuali.

* * * * *

Ed aderendo alla richiesta io notaio do atto di quanto segue.

Assume la Presidenza dell'Assemblea nella sua sopra menzionata qualifica a norma del vigente Statuto sociale e, comunque, su unanime designazione dei presenti, la Comparsente, la quale

constata e fa constare:

a) che l'assemblea è stata regolarmente convocata con avviso di convocazione del 22 aprile 2025, in prima convocazione per il giorno 30 aprile 2025 alle ore 7:00 ed, occorrendo, in seconda e definitiva convocazione il 7 maggio

REGISTRATO
AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE
FROSINONE
9 maggio 2025
N. 3714
SERIE 1T

2025 alle ore 10:00;

b) che la prima convocazione è andata deserta e la presente adunanza è quindi riunita in seconda convocazione;

c) che sono oggi presenti e rappresentate 400.000,00 (quattrocentomila) azioni corrispondenti all'intero capitale sociale, e precisamente:

- **CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA CONFINDUSTRIA**, titolare di 159.754,57 (centocinquantanovemila settecentocinquantaquattro virgola cinquantasette) azioni, complessivamente corrispondenti ad un valore nominale di Euro 159.754,57 (centocinquantanovemila settecentocinquantaquattro virgola cinquantasette), pari al 39,93875% del capitale sociale;

- **FEDERMANAGER – FEDERAZIONE NAZIONALE DIRIGENTI AZIENDE INDUSTRIALI**, titolare di 159.754,57 (centocinquantanovemila settecentocinquantaquattro virgola cinquantasette) azioni, complessivamente corrispondenti ad un valore nominale di Euro 159.754,57 (centocinquantanovemila settecentocinquantaquattro virgola cinquantasette), pari al 39,93875% del capitale sociale;

- **FASI – FONDO ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA**, titolare di 70.162 (settantamila cento sessantadue) azioni, complessivamente corrispondenti ad un valore nominale di Euro 70.162,00 (settantamila cento sessantadue), pari al 17,5405% del capitale sociale;

- **PREVINDAI**, titolare di 10.328 (diecimila trecentoventotto) azioni, complessivamente corrispondenti ad un valore nominale di Euro 10.328,00 (diecimila trecentoventotto), pari al pari al 2,582% del capitale sociale;

d) che è presente la maggioranza del Consiglio di Amministrazione, in persona oltre ad Essa Comparente, quale Presidente, dei Consiglieri:

- Dott. Stefano Cuzzilla quale Consigliere ed Amministratore Delegato;

- Dott. Antonio Matonti, quale Consigliere, in video collegamento;

- Dott. Maurizio Volonghi, quale Consigliere, in video collegamento;

- Dott.ssa Barbara Cittadini, quale Consigliera;

mentre sono assenti giustificati i Consiglieri Dott. Sandro Neri e Germano Gallina;

e) che è presente l'intero Collegio Sindacale, in video collegamento, in persona di:

- Dott. Giangaetano Bissaro quale Presidente;

- Dott. Urbano Infante, quale Sindaco effettivo;

- Dott. Giovanni Giovannini, quale Sindaco effettivo.

il tutto come anche risulta dal foglio presenze che si allega al presente atto sotto la lettera "A";

Pertanto, la Comparente

constata e fa constare altresì:

f) che l'Assemblea è regolarmente costituita in seconda convocazione e può validamente discutere e deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno;

g) che tutti gli intervenuti si dichiarano sufficientemente informati sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno e nessuno si oppone alla loro discussione, avendo ricevuto, prima d'ora, tutte le relative informazioni ed il testo dello Statuto con le modifiche proposte.

Aperta l'adunanza e passando alla trattazione del **primo punto** all'Ordine del Giorno della parte straordinaria, il Presidente illustra le ragioni che sostengo-

no la proposta di modifica degli articoli artt. 5, 14, 15, 16, 18, 19, 25, 26 del vigente statuto sociale, evidenziando, da un lato, i limiti della versione attualmente esistente degli stessi e, dall'altro, i vantaggi ed la maggiore coerenza con gli assetti societari ed istituzionali esistenti che deriverebbero da una modifica nel senso di cui al testo in bozza già diffuso tra tutti gli intervenuti.

Il Presidente aggiunge, inoltre, che in questo modo si consentirebbe di meglio organizzare la struttura di *governance*, preservando la stabilità e l'efficienza operativa della Società e degli equilibri tra i soci.

Pertanto, il Presidente si sofferma sulla lettura dei singoli articoli di cui si propone la modifica e rileva, nello specifico, che in caso di approvazione del nuovo testo proposto dell'articolo 5) le attuali azioni esistenti dovranno essere coerentemente convertite attribuendo, opportunamente, secondo gli equilibri già esistenti e consolidati tra i Soci, a CONFINDUSTRIA azioni di categoria "A", a FEDERMANAGER azioni di categoria "B" ed al FASI e PREVINDAI azioni di categoria "C".

Terminata l'esposizione, il Presidente chiede se vi siano interventi in ordine a quanto illustrato e tutti gli intervenuti dichiarano di aver già ricevuto una bozza dello statuto aggiornata con le modifiche esposte, di averne preso esatta e piena conoscenza e di non avere osservazioni al riguardo.

Il Presidente, quindi, pone ai voti l'approvazione dello Statuto aggiornato con le modifiche illustrate ed invita l'Assemblea a votare chiedendo di alzare la mano dapprima a chi approva, poi a chi non approva ed infine a chi si astiene.

L'Assemblea, udita la relazione del Presidente e le motivazioni relative all'opportunità di procedere alle modifiche dello Statuto, dopo ampia discussione, all'unanimità, manifestata per alzata di mano, come accertato dal Presidente,

contrari: nessuno;

astenuti: nessuno;

favorevoli: tutti;

delibera

I)

- di sostituire l'articolo 5) dello Statuto come segue:

"Il capitale sociale è fissato in Euro 400.000,00 (quattrocentomila) ed è rappresentato da numero 400.000 (quattrocentomila) azioni suddivise nelle seguenti categorie:

Categoria A)

Le azioni appartenenti alla presente categoria, oltre ai diritti patrimoniali ed amministrativi previsti in generale per le azioni ordinarie ai sensi di legge e del presente statuto, attribuiscono il diritto:

a) *di nominare, revocare e sostituire tre tra i componenti del consiglio di amministrazione;*

b) *di nominare tra i consiglieri eletti il Presidente del Consiglio di Amministrazione;*

c) *di nominare, revocare e sostituire un sindaco effettivo ed un sindaco supplente;*

d) *di nominare, revocare e sostituire un ulteriore sindaco effettivo, a rotazione con le azioni di Categoria B), secondo quanto previsto dall'articolo 19.*

Categoria B)

Le azioni appartenenti alla presente categoria, oltre ai diritti patrimoniali ed amministrativi previsti in generale per le azioni ordinarie ai sensi di legge e del presente statuto, attribuiscono il diritto:

- a) *di nominare, revocare e sostituire tre tra i componenti del consiglio di amministrazione;*
- b) *di nominare, revocare e sostituire un sindaco effettivo ed un sindaco supplente;*
- c) *di nominare, revocare e sostituire un ulteriore sindaco effettivo, a rotazione con le azioni di Categoria A), secondo quanto previsto dall'articolo 19;*
- d) *di nominare il Presidente del Collegio Sindacale tra i sindaci eletti.*

Categoria C)

Le azioni appartenenti alla presente categoria, oltre ai diritti patrimoniali ed amministrativi previsti in generale per le azioni ordinarie ai sensi di legge e del presente statuto, attribuiscono il diritto:

- a) *di nominare, revocare e sostituire due tra i componenti del consiglio di amministrazione.*

Le azioni appartenenti ad una medesima categoria conferiscono ai loro possessori uguali diritti.

Le azioni non sono rappresentate da titoli azionari e del loro valore nominale non viene data indicazione, ai sensi dell'art. 2346 del Codice Civile.

La società non emette titoli, né certificati azionari. All'atto della sottoscrizione, l'organo amministrativo procede ad annotare sul libro soci il numero di azioni sottoscritte da ciascun socio, il complessivo importo nominale e la percentuale del capitale sociale da esse complessivamente rappresentate (o eventualmente: il numero delle azioni sottoscritte da ciascun socio ed il rapporto tra le medesime ed il numero complessivo delle azioni emesse dalla società). Le azioni potranno pertanto essere trasferite esclusivamente in forma contrattuale e senza girata ed il trasferimento avrà effetto verso la società solo al momento della sua annotazione nel libro soci, da eseguirsi a cura dell'organo amministrativo.

La società può acquistare azioni proprie nei limiti e secondo le previsioni del Codice Civile.

La società non può sottoscrivere azioni proprie, salvo che nei casi previsti dal Codice Civile, né accettare azioni proprie in garanzia o concedere prestiti o garanzie a chiunque per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni della società.

Le azioni possono essere oggetto di intestazione fiduciaria ai sensi della Legge 1966/1939 e successive modificazioni e integrazioni; in tali casi l'esercizio dei diritti sociali da parte della società fiduciaria avviene per conto e nell'esclusivo interesse di uno o più fiduciari e solo a questi, pertanto, sono imputabili gli effetti giuridici e le responsabilità conseguenti a tale esercizio.

Il capitale sociale può essere aumentato o ridotto nel rispetto delle norme di legge.”;

II)

- di sostituire l'articolo 14) dello Statuto come segue:

“La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da otto membri.

Al momento della scadenza delle relative cariche, i membri del Consiglio di Amministrazione dovranno essere nominati dall'Assemblea ordinaria, fermi i diritti previsti in relazione a ciascuna categoria di azioni.

Rimane fermo, in ogni caso, quanto previsto dall'art. 2369, comma 4, del Codice Civile.

Essi durano in carica per tre esercizi sociali, ai sensi dell'articolo dall'art. 2383 del Codice Civile, e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salva revoca, o dimissioni, e sono rieleggibili, sempre per tre esercizi sociali, senza limiti alla possibilità di rielezione.

Se nel corso dell'esercizio sociale vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede a norma di legge, sempre tenuto conto dei diritti riconosciuti alle singole categorie di azioni esistenti ed in circolazione.

In particolare, qualora per qualsiasi causa venga a cessare almeno la metà, in caso di numero pari, o la maggioranza, in caso di numero dispari, degli amministratori nominati dall'Assemblea, gli amministratori rimasti in carica devono convocare d'urgenza l'Assemblea per la sostituzione degli amministratori cessati o la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, ferma comunque la possibilità per il Consiglio di Amministrazione di cooptarne, all'unanimità, la sostituzione.

In caso di sostituzione degli amministratori cessati, i sostituti rimarranno in carica fino al termine del mandato degli amministratori rimasti in carica.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è eletto dall'Assemblea fra i membri del Consiglio nominati dalle azioni di Categoria A), secondo quanto previsto dall'art. 5).”;

III)

- di sostituire l'articolo 15) dello Statuto come segue:

“Il Consiglio si riunisce, sia nella sede sociale che altrove, tutte le volte che il Presidente o l'Amministratore Delegato, anche disgiuntamente tra loro, lo giudichino necessario, o quando ne sia fatta domanda dalla maggioranza dei suoi membri in carica o dai Sindaci.

La convocazione del Consiglio viene fatta dal Presidente o dall'Amministratore Delegato, con lettera, telegramma, posta elettronica certificata o ordinaria, tre giorni prima e, nei casi di urgenza, almeno un giorno prima, al domicilio o alla residenza che ciascun Consigliere avrà comunicato alla Società in sede di accettazione della carica ovvero a quelli che fossero stati modificati se debitamente comunicati alla Società; la convocazione dovrà essere indirizzata con gli stessi termini e modalità ai Sindaci effettivi ed ai Sindaci Supplenti. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei membri in carica.

Le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei presenti.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, in caso di parità di voti, ha il voto determinante.

Il Consiglio è comunque validamente costituito anche nel caso in cui non siano rispettate le formalità suddette, purché siano presenti l'intero Consiglio di Amministrazione e l'intero Collegio Sindacale, e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.

È ammessa la possibilità di intervento a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audio o audio-video, a condizione che siano rispettati il

metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento.

In tal caso dovrà essere consentito:

- al Presidente dell'adunanza di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti;

- al Presidente di regolare lo svolgimento dell'adunanza, far constare e proclamare i risultati della votazione;

- al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

- a tutti gli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea con possibilità di ricevere e trasmettere documentazione sempre in tempo reale. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dall'Amministratore Delegato o in caso di loro assenza, dal Consigliere di Amministrazione designato dalla maggioranza dei membri.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione potrà partecipare, senza diritto di voto, anche il Direttore Generale.”;

IV)

- di sostituire l'articolo 16) dello Statuto come segue:

“L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'attività sociale e potrà compiere ogni atto di ordinaria e straordinaria amministrazione necessaria o utile per il raggiungimento dell'oggetto sociale.

L'organo amministrativo nell'esercizio dei detti poteri, e comunque fatti salvi i limiti disposti dalla legge, potrà delegare ai sensi dell'art. 2381 del Codice Civile proprie attribuzioni al Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o ad un Consigliere, da individuarsi quanto a quest'ultimo tra i componenti nominati dalle azioni di categoria B).

Spetta altresì all'organo amministrativo, come previsto dall'art. 2365 c.c., la riduzione del capitale in caso di recesso dei soci e gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative.

La firma sociale e la rappresentanza legale e processuale della società di fronte a terzi spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione e potrà essere delegata, come sopra previsto, all'Amministratore Delegato, nei limiti dei poteri conferiti.

Infine, per particolari categorie di atti o singoli specifici atti, l'organo amministrativo potrà anche nominare, oltre all'Amministratore Delegato, direttori e procuratori a cui potranno essere conferiti speciali poteri, incluse la firma e la rappresentanza sociale, sempre nei limiti di legge.

V)

- di sostituire l'articolo 18) dello Statuto come segue:

Il Direttore Generale della Società è sottoposto alle direttive ed alle indicazioni del Consiglio di Amministrazione.

Si occupa della gestione e della direzione tecnico/amministrativa/operativa della Società.

Assiste gli organi societari, esegue le deliberazioni degli organi stessi, dirige coordina e controlla la struttura societaria ed il personale dipendente.

Ad esso potranno essere conferite dal Consiglio di Amministrazione tutte le deleghe ed attribuiti tutti i poteri necessari all'adempimento della sua funzione.

Partecipa, senza diritto di voto, a tutte le riunioni degli Organi societari fat-

ta eccezione per le riunioni del Collegio Sindacale.

Il Direttore Generale è nominato del Consiglio di Amministrazione. Ove non sia nominato per un tempo determinato, resta in carica sino a revoca ovvero a dimissioni.”

VI)

- di sostituire l'articolo 19) dello Statuto come segue:

“Il controllo sull'amministrazione della società e tutte le altre funzioni previste dalla legge sono affidati ad un Collegio Sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti, anche non soci, tutti revisori legali dei conti iscritti nei relativi registri, in carica per tre esercizi, in conformità all'art. 2400 del Codice Civile, che scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

La nomina dei componenti del Collegio Sindacale spetta all'assemblea ordinaria, secondo i diritti di nomina riconosciuti a ciascuna categoria di azione ed, in particolare, con la precisazione che il terzo sindaco effettivo sarà nominato (revocato e/o sostituito) a rotazione, per ciascun mandato, tra le sole azioni di Categoria A) e B), ed iniziando dalle azioni di Categoria B).

Il Presidente del Collegio è nominato su indicazione delle azioni di categoria B).

L'assemblea ordinaria fissa la retribuzione dei sindaci.”

VII)

- di sostituire l'articolo 25) dello Statuto come segue:

“Le controversie di qualunque natura che dovessero insorgere tra la Società e ciascun socio, ovvero tra i soci medesimi, nonché quelle tra la Società ed i componenti degli organi di amministrazione e di controllo e/o il revisore legale dei conti, connesse alla validità, all'interpretazione ed all'applicazione dell'atto costitutivo e dello statuto e/o, più in generale, all'esercizio dell'attività sociale ed ai rapporti sociali, verranno deferite alla decisione di tre arbitri.

La nomina di tutti e tre gli arbitri verrà effettuata dal Presidente del Tribunale di Roma, tra Professori Universitari di chiara fama e di età non inferiore ai 50 anni, che provvederà, altresì, a precisare quale tra gli arbitri avrà funzione di Presidente.

Il Collegio Arbitrale così costituito avrà sede in Roma, deciderà in via rituale e secondo diritto. È ammessa l'impugnazione del lodo per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia.

Qualora la causa non sia compromettibile in arbitri, il Foro esclusivamente competente sarà quello di Roma, con esclusione di ogni altro foro alternativo e/o concorrente.”

VIII)

- di sostituire l'articolo 26) dello Statuto come segue:

“Per quanto non sia previsto espressamente in questo Statuto si applicano le norme del Codice Civile e delle disposizioni legislative in materia pro tempore vigenti.”.

IX)

- per l'effetto, in dipendenza della modifica dell'articolo 5) dello Statuto, di convertire le azioni in circolazione nelle nuove categorie d'azioni, e precisamente attribuendo:

- alla **CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA CONFINDUSTRIA**, numero 159.754,57 (centocinquantanovemila set-

tecentocinquantaquattro virgola cinquantasette) azioni di Categoria "A" in sostituzione delle corrispondenti azioni ordinarie;

- alla **FEDERMANAGER – FEDERAZIONE NAZIONALE DIRIGENTI AZIENDE INDUSTRIALI**, numero 159.754,57 (centocinquantanove-mila settecentocinquantaquattro virgola cinquantasette) azioni di Categoria "B" in sostituzione delle corrispondenti azioni ordinarie;

- al **FASI – FONDO ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA**, numero 70.162 (settantamila cento sessantadue) azioni di Categoria "C" in sostituzione delle corrispondenti azioni ordinarie;

- al **PREVINDAI**, numero 10.328 (diecimila trecentoventotto) azioni di Categoria "C" in sostituzione delle corrispondenti azioni ordinarie;

X)

di delegare il Consiglio di Amministrazione affinché curi tutte le conseguenti annotazioni nel Libro Soci e, più in generale, ogni altra formalità pubblicitaria richiesta per la corretta esecuzione di tutto quanto deliberato, autorizzando altresì ed in particolare il Presidente del Consiglio di Amministrazione, se del caso, ad apportare al presente verbale ed allo statuto le correzioni di errori materiali e, comunque, le modifiche che si rendessero necessarie per ottenere l'iscrizione di esso al Registro delle Imprese.

La Comparsa mi consegna il nuovo Statuto sociale, nel testo aggiornato in base a quanto deliberato, che viene allegato al presente atto sotto la lettera "B",

Esauriti tutti i punti all'Ordine del Giorno per la parte straordinaria e non essendovi altro da deliberare, il Presidente ringrazia gli intervenuti per la loro partecipazione e dichiara terminata la riunione relativamente alla parte straordinaria alle ore dieci e minuti trenta.

La Comparsa mi dispensa dalla lettura di quanto allegato.

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico della Società.

E richiesto io notaio ho formato il presente atto del quale ho dato lettura alla Comparsa che da me interpellata in tutto lo conferma.

Scritto da persona di mia fiducia ed in parte da me notaio occupa diciotto pagine compresa la presente fin qui di fogli cinque.

Viene sottoscritto alle ore dieci e minuti trentacinque.




F.TO: FRANCESCA DI GIROLAMO

ARNALDO PARISELLA NOTAIO

ALLEGATO "A"
REPERTORIO N. 8476
RACCOLTA N: 5699

I.W.S. INDUSTRIA WELFARE SALUTE S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA
DEL GIORNO 7 MAGGIO 2025 - ORE 10:00

SOCIO CONFINDUSTRIA (con delega)		
	Cognome e nome	Firma
1	Maurizio TARQUINI	
SOCIO FEDERMANAGER (con poteri di rappresentanza)		
	Cognome e nome	Firma
2	Valter QUERCIOLI	
SOCIO FASI (con poteri di rappresentanza)		
	Cognome e nome	Firma
3	Daniele DAMELE	
SOCIO PREVINDAI (con delega)		
	Cognome e nome	Firma
3	Valentina TAMANTINI	
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE		
1	Francesca DI GIROLAMO - Presidente	
2	Stefano CUZZILLA - A.D.	
3	Barbara CITTADINI	
4	Germano GALLINA	ASSENTE
5	Antonio MATONTI	IN COLLEGAMENTO
6	Sandro NERI	ASSENTE
7	Maurizio VOLONGHI	IN COLLEGAMENTO
	Cognome e nome	Firma
1	Giangaetano BISSARO - Presidente	IN COLLEGAMENTO
2	Giovanni GIOVANNINI	IN COLLEGAMENTO
3	Urbano INFANTE	IN COLLEGAMENTO

E' copia conforme all'originale.
Frosinone, 07 MAG. 2025

A...



ALLEGATO "B" REPERTORIO N. 8476 RACCOLTA N. 5699

STATUTO "I.W.S. INDUSTRIA WELFARE SALUTE SOCIETA'

PER AZIONI"

TITOLO I

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE

È costituita una società per azioni sotto la denominazione sociale "**I.W.S. INDUSTRIA WELFARE SALUTE SOCIETÀ PER AZIONI**" ed in sigla o forma abbreviata "**I.W.S. S.P.A.**".

ARTICOLO 2 - SEDE

La società ha sede nel Comune di Roma all'indirizzo risultante dal competente Registro delle Imprese.

L'istituzione o la soppressione di sedi secondarie e il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale è di competenza dell'organo amministrativo, che delibera secondo quanto previsto dalla legge e dal presente statuto, senza con ciò doversi procedere a modificazione dell'atto costitutivo.

ARTICOLO 3 - DURATA

La società ha una durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2070 (duemilasettanta).

La società potrà sciogliersi anticipatamente per deliberazione dell'assemblea degli azionisti o per il verificarsi di una delle altre cause previste dalla legge.

Essa potrà essere prorogata una o più volte ai sensi di legge.

ARTICOLO 4 - OGGETTO

La Società ha per oggetto, nel rispetto delle norme di legge, le seguenti attività: la prestazione di servizi amministrativi, contabili, gestionali, liquidativi, informatici e consulenziali, di consulenza medica, di studio, analisi, proget-

	tazione economico-finanziaria e gestionale, di promozione commerciale, gestione operativa e gestione tecnico-amministrativa, di gestione, implementazione e valorizzazione di banche dati, di acquisizione, gestione e trasformazione di target gestionale.	
	Le dette attività potranno essere svolte nei confronti ed in favore di persone fisiche, società, pubbliche amministrazioni, consorzi, fondi, associazioni riconosciute e non, fondazioni, casse, società di mutuo soccorso, compagnie assicurative ed in generale di enti, anche bilaterali e non solo, operanti nei settori della sanità, dell'assistenza sanitaria integrativa, complementare e sostitutiva, degli infortuni, dell'invalidità, della premorienza, della non autosufficienza e dell'assicurazione, nonché nei settori della previdenza integrativa e complementare e del welfare aziendale e contrattuale, compreso il settore del welfare didattico educativo, nonché delle relazioni industriali e produttive.	
	In particolare, a puro titolo esemplificativo, la Società potrà fornire i seguenti servizi:	
	- la gestione organizzativa ed operativa di flussi attivi e passivi di contribuzioni e versamenti relativi a contributi ed a prestazioni erogate nei settori della sanità, della previdenza, del welfare aziendale, dell'assistenza, degli infortuni, dell'invalidità, della premorienza, della non autosufficienza e dell'assicurazione;	
	- la gestione, analisi, implementazione e valorizzazioni di banche dati ed informazioni relative a contributi ed a prestazioni erogate nei settori della sanità, della previdenza, del welfare aziendale, dell'assistenza, degli infortuni, dell'invalidità, della premorienza, della non autosufficienza e dell'assicu-	

	razione;	
	- la fornitura di servizi di consulenza, anzitutto in materia medico-sanitaria, ortodontica e di gestione di network sanitari; la tenuta di registrazioni contabili e dei relativi archivi; la liquidazione dei sinistri in regime rimborsuale, la liquidazione dei sinistri in regime di assistenza diretta (convenzionata), con network propri o di terzi; la fornitura e la gestione di centrali operative;	
	- la predisposizione, la gestione, il noleggio e la vendita di network sanitari, assistenziali e di benessere psico-fisico;	
	- la distribuzione e la vendita, a titolo oneroso o gratuito, di card di accesso ai network sanitari ed assistenziali propri o dei propri partners a società, fondi, compagnie, associazioni, fondazioni, ed enti anche bilaterali e non solo o direttamente al pubblico;	
	- la fornitura di servizi di concierge e la gestione degli eventuali network a tal fine necessari; la gestione di tutte le tipologie di sinistri; la fornitura di servizi di call & contact center; la fornitura di strumenti informatici e telematici connessi con i predetti servizi;	
	- la fornitura di servizi di archiviazione e gestione ottica e documentale e, comunque, ogni altro servizio utile o necessario per la gestione complessiva di enti, società, casse e fondi sanitari, di casse ed enti assistenziali e previdenziali e legati al welfare aziendale e contrattuale e/o di prodotti assicurativi;	
	- lo studio, progettazione, acquisizione, trasformazione, perfezionamento e gestione di reti di assistenza e consulenza in materia di sanità, previdenza, welfare aziendale e contrattuale, assicurazione e riassicurazione; - lo	

	studio, progettazione, acquisizione, trasformazione, perfezionamento e gestione di servizi e format gestionali informatici relativi alla sanità, previdenza, welfare aziendale e contrattuale, assicurazione e riassicurazione;	
	- l'organizzazione e la conduzione di eventi, congressi e di corsi, anche periodici, di tipo formativo, di scuole di medicina e chirurgia, di scuole di fisioterapia e chiroterapia, di scuole di assistenza psico-motoria, di scuole di formazione per operatori del settore del welfare aziendale e contrattuale;	
	- la pubblicazione, su carta o su web, di riviste, periodici, banche dati, studi e ricerche medico scientifici e studi in materia di previdenza integrativa e welfare aziendale e lavoristico;	
	- la gestione di tutta quella serie di attività legate, connesse, collegate o strumentali al campo del welfare integrativo, complementare e sostitutivo o assicurativo in generale: di natura assistenziale, sanitaria, previdenziale e della non autosufficienza, anche attraverso la gestione di sponsorizzazioni e finanziamenti erogati dai soci o da soggetti terzi e la promozione e gestione di attività sociali e filantropiche legate ai settori della sanità, della previdenza e della non autosufficienza;	
	- la realizzazione, fornitura e gestione di sistemi di trattamento automatico delle informazioni, intesi come insieme di banche dati, procedure di elaborazione automatica, risorse professionali, apparecchiature, strumenti e reti di interconnessione anche tramite l'analisi, progettazione, sviluppo, fornitura e manutenzione di programmi o interi sistemi informatici, con l'utilizzo delle più avanzate tecnologie; l'acquisizione e la conduzione di impianti, reti o sistemi di interconnessione, di software di base e di quant'altro necessario per la gestione dei sistemi di trattamento automatico delle informazioni, anche	

attraverso reti geografiche di terzi; la formazione e l'assistenza sull'utilizzo delle applicazioni da parte degli utenti interconnessi.

La Società in via strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, potrà:

a) compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali, finanziarie, di credito, locazione e ipoteca ritenute necessarie ed utili per l'esercizio delle attività che costituiscono l'oggetto sociale;

b) assumere prestiti (ivi inclusi finanziamenti soci) e mutui anche ipotecari per il finanziamento delle attività sociali;

c) assumere direttamente e indirettamente, sia in Italia che all'estero, quote e interessenze, partecipazioni — anche azionarie — in affari industriali e commerciali, in altre società, consorzi, imprese, joint ventures, raggruppamenti di interesse economico, associazioni costituende o costituite, non nei confronti del pubblico, ed in ogni caso non potrà detenere partecipazioni in società od enti che possiedano reti di distribuzione di energia;

d) prestare avalli, concedere fidejussioni ed ogni altra garanzia, anche reale a favore di terzi, purché in via strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale.

Il tutto con esclusione di qualsiasi attività per la quale sia prescritta l'iscrizione in albi professionali. Le attività citate di natura finanziaria non saranno svolte nei confronti del pubblico, ai sensi di legge.

È espressamente esclusa per la Società l'attività disciplinata dalla normativa in materia di attività di assicurazione e riassicurazione di cui all'art. 109 del Dlgs 7 settembre 2005 n. 209.

È vietato l'esercizio di ogni attività finanziaria nei confronti del pubblico,

l'esercizio dell'attività professionale riservata, l'esercizio di qualsiasi attività che sia riservata agli iscritti in albi professionali, nonché la sollecitazione del pubblico risparmio e dell'erogazione del credito al consumo, neppure nell'ambito dei propri soci.

TITOLO II

ARTICOLO 5 - CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è fissato in Euro 400.000,00 (quattrocentomila) ed è rappresentato da numero 400.000 (quattrocentomila) azioni suddivise nelle seguenti categorie:

Categoria A)

Le azioni appartenenti alla presente categoria, oltre ai diritti patrimoniali ed amministrativi previsti in generale per le azioni ordinarie ai sensi di legge e del presente statuto, attribuiscono il diritto:

- a) di nominare, revocare e sostituire tre tra i componenti del consiglio di amministrazione;
- b) di nominare tra i consiglieri eletti il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- c) di nominare, revocare e sostituire un sindaco effettivo ed un sindaco supplente;
- d) di nominare, revocare e sostituire un ulteriore sindaco effettivo, a rotazione con le azioni di Categoria B), secondo quanto previsto dall'articolo 19.

Categoria B)

Le azioni appartenenti alla presente categoria, oltre ai diritti patrimoniali ed amministrativi previsti in generale per le azioni ordinarie ai sensi di legge e

del presente statuto, attribuiscono il diritto:

a) di nominare, revocare e sostituire tre tra i componenti del consiglio di amministrazione;

b) di nominare, revocare e sostituire un sindaco effettivo ed un sindaco supplente;

c) di nominare, revocare e sostituire un ulteriore sindaco effettivo, a rotazione con le azioni di Categoria A), secondo quanto previsto dall'articolo 19;

d) di nominare il Presidente del Collegio Sindacale tra i sindaci eletti.

Categoria C)

Le azioni appartenenti alla presente categoria, oltre ai diritti patrimoniali ed amministrativi previsti in generale per le azioni ordinarie ai sensi di legge e del presente statuto, attribuiscono il diritto:

a) di nominare, revocare e sostituire due tra i componenti del consiglio di amministrazione.

Le azioni appartenenti ad una medesima categoria conferiscono ai loro possessori uguali diritti.

Le azioni non sono rappresentate da titoli azionari e del loro valore nominale non viene data indicazione, ai sensi dell'art. 2346 del Codice Civile.

La società non emette titoli, né certificati azionari. All'atto della sottoscrizione, l'organo amministrativo procede ad annotare sul libro soci il numero di azioni sottoscritte da ciascun socio, il complessivo importo nominale e la percentuale del capitale sociale da esse complessivamente rappresentate (o eventualmente: il numero delle azioni sottoscritte da ciascun socio ed il rapporto tra le medesime ed il numero complessivo delle azioni emesse dalla so-

ARTICOLO 7 - AZIONI

Le azioni sono trasferibili per atto tra vivi previo gradimento espresso dagli altri soci; a tal fine la proposta di trasferimento, contenente le generalità dell'acquirente e la descrizione delle azioni da trasferire, deve essere comunicata agli altri soci con lettera raccomandata o a mezzo pec; i soci devono pronunciarsi, mediante apposita decisione da adottarsi ai sensi del successivo art. 13 (tredici), senza obbligo di motivazione; ai fini della determinazione della maggioranza non si tiene conto della partecipazione del socio trasferente; la decisione dei soci deve essere comunicata al socio trasferente con lettera raccomandata o pec entro trenta giorni dalla comunicazione della proposta di trasferimento; in mancanza di risposta entro tale termine il gradimento si intende reso in senso affermativo. Nel caso di mancato gradimento e quindi di intrasferibilità della partecipazione al socio spetta il diritto di recesso a norma del successivo art. 8 (otto). Nel caso invece di gradimento affermativo, e quindi di trasferibilità della partecipazione, agli altri soci, spetta il diritto di prelazione da esercitarsi in proporzione alle proprie partecipazioni.

Pertanto, il socio che intende trasferire i diritti sulle proprie azioni deve offrirle preventivamente agli altri soci, preferendoli a terzi, a parità di condizioni, e comunicando la proposta con lettera raccomandata o pec inviata al domicilio dei soci o all'indirizzo pec risultante dal libro soci, specificandovi il nome dell'acquirente, il prezzo e le modalità di trasferimento.

Coloro che intendono esercitare il diritto di prelazione, in proporzione alle azioni possedute, debbono darne comunicazione, a pena di decadenza, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o pec al socio cedente entro i successivi 30 (trenta) giorni dalla data in cui lo stesso li abbia informati; nel-

	la comunicazione il socio interessato dovrà precisare, se, in caso di mancato	
	esercizio del diritto di prelazione da parte di alcuno degli altri soci, intenda	
	acquistare le relative azioni; in caso di esercizio plurimo di tale facoltà, le re-	
	lative azioni potranno essere acquistate da ciascun interessato in proporzione	
	alla partecipazione posseduta anteriormente all'esercizio del diritto di prela-	
	zione.	
	La prelazione sarà efficace solo in quanto sia complessivamente esercitata	
	per la totalità della partecipazione offerta.	
	In particolare, l'intestazione delle azioni a società fiduciarie operanti ai sensi	
	della Legge 1966/1939 e successive modifiche e integrazioni, la reintestazio-	
	ne da parte di società fiduciarie in capo al proprio fiduciante ed il trasferi-	
	mento da società fiduciaria ad altra società fiduciaria per conto dello stesso	
	fiduciante non configurano trasferimento di partecipazioni sociali e, pertanto,	
	non rilevano ai fini della prelazione spettante ai soci e non sono soggetti a di-	
	vieti e limiti previsti in caso di trasferimento di partecipazioni sociali.	
	Decorso il suddetto termine di 30 (trenta) giorni, le azioni sono liberamente	
	cedibili a terzi.	
	Il diritto di prelazione spetta, altresì, ai soci per i trasferimenti di diritti di op-	
	zione; in tal caso il termine per l'esercizio del diritto è ridotto a quindici	
	giorni (salvi diversi limiti di legge) dalla data di ricezione della comunica-	
	zione del socio offerente.	
	Le azioni sono liberamente trasferibili per successione a causa di morte.	
	Per la costituzione di pegno ed usufrutto sulle azioni si applicano le disposi-	
	zioni di legge.	
	ARTICOLO 8 - DIRITTO DI RECESSO	

Spetta ad ogni socio il diritto di recedere dalla società nelle ipotesi, con le forme ed i tempi di legge, salvo quanto di seguito specificato.

Il socio, fatti salvi diversi limiti inderogabili di legge, deve esercitare il diritto di recesso entro 30 (trenta) giorni dall'iscrizione della relativa delibera nel Registro delle Imprese o dalla conoscenza del fatto che lo legittima a mezzo lettera raccomandata A/R, formata nei modi previsti dalla legge.

TITOLO III

ARTICOLO 9 - ASSEMBLEE

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge. L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge, obbligano tutti i soci, assenti e dissenzienti.

ARTICOLO 10 - CONVOCAZIONE

Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate nelle forme di legge, dall'Organo amministrativo ovvero, in caso di Consiglio di amministrazione, dal Presidente, dall'Amministratore Delegato o da altro membro dello stesso a ciò delegato, anche fuori della sede sociale, purché nel territorio nazionale.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro 120 (centoventi) giorni – ovvero, ricorrendo le condizioni di legge, entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio.

L'Organo Amministrativo deve convocare senza indugio l'Assemblea quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale per deliberare gli argomenti proposti da trattare.

La convocazione è effettuata con avviso inviato ai soci tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, posta elettronica certificata o ordinaria, o

	con ogni altro mezzo che garantisca la prova del ricevimento, almeno 8 (ot-	
	to) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.	
	Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora	
	dell'adunanza, e l'elenco delle materie da trattare. Lo stesso avviso dovrà in-	
	dicare il giorno, il luogo e l'ora per l'adunanza in seconda convocazione,	
	qualora la prima dovesse andare deserta.	
	Sono tuttavia valide le assemblee, anche se non convocate come sopra, se sia	
	presente l'intero capitale sociale, la maggioranza degli organi amministrativi	
	e di controllo, ed in esse i soci si dichiarino interamente edotti degli argo-	
	menti all'ordine del giorno.	
	Possono intervenire in assemblea i soci che risultino al giorno dell'assemblea	
	iscritti al libro soci ed intestatari di azioni che conferiscano diritto di voto.	
	Non è richiesto il preventivo deposito delle azioni.	
	È ammessa la possibilità per i partecipanti all'assemblea di intervenire a di-	
	stanza, mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audio od audio-video, a	
	condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di parità di	
	trattamento dei soci.	
	In tal caso dovrà essere consentito:	
	- al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione	
	degli intervenuti;	
	- al Presidente di regolare lo svolgimento dell'adunanza, far constare e	
	proclamare i risultati della votazione;	
	- al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi as-	
	sembleari oggetto di verbalizzazione;	
	- a tutti gli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e	

alla votazione simultanea con possibilità di ricevere e trasmettere documentazione sempre in tempo reale. È altresì consentito il voto per corrispondenza o in via elettronica. Chi esprime il voto per corrispondenza o in via elettronica si considera intervenuto in assemblea.

ARTICOLO 11 - RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

I soci possono farsi rappresentare in assemblea anche da terzi. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto, anche mediante semplice delega in calce all'avviso di convocazione, nel rispetto dei divieti di legge.

Il diritto voto è esercitato dai soci in ragione di un voto per ogni azione. Ogni azione dà diritto ad un solo voto. Le modalità di esercizio del diritto di voto sono di volta in volta determinate dal Presidente dell'Assemblea.

In caso di partecipazioni intestate a società fiduciarie, la delega potrà essere rilasciata a più soggetti delegati a votare, eventualmente in maniera divergente, in esecuzione di istruzioni provenienti da differenti fiducianti.

ARTICOLO 12 - SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, l'assemblea è presieduta dall'Amministratore Delegato o dalla persona designata dagli intervenuti.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità della convocazione assembleare, la regolarità della costituzione, la legittimazione alla partecipazione alla riunione, la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento e le modalità di votazione in Assemblea.

Le delibere dell'Assemblea vengono constatate con processo verbale formato dal Segretario, che verrà nominato dall'assemblea e che potrà essere anche

	non socio, e sottoscritto da questo e dal Presidente, salvo i casi in cui la legge o il Presidente ne deferiscano la formazione al Notaio.	
	Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.	
	Nel verbale devono essere riassunte, su eventuale richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.	
	Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.	
	All'assemblea potrà partecipare, senza diritto di voto, anche il Direttore Generale.	
	ARTICOLO 13 - QUORUM	
	L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale. Essa delibera a maggioranza assoluta del capitale rappresentato in assemblea.	
	L'Assemblea straordinaria delibera con tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.	
	In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei presenti sugli oggetti che sarebbero stati trattati nella prima convocazione, qualunque sia la parte del capitale rappresentato dagli intervenuti.	
	l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino più un terzo del capitale sociale, e delibera con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) del capitale presente, salvi maggiori quorum previsti dalle norme di legge.	

TITOLO IV

ARTICOLO 14 - AMMINISTRAZIONE

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da otto membri.

Al momento della scadenza delle relative cariche, i membri del Consiglio di Amministrazione dovranno essere nominati dall'Assemblea ordinaria, fermi i diritti previsti in relazione a ciascuna categoria di azioni.

Rimane fermo, in ogni caso, quanto previsto dall'art. 2369, comma 4, del Codice Civile.

Essi durano in carica per tre esercizi sociali, ai sensi dell'articolo dall'art. 2383 del Codice Civile, e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salva revoca, o dimissioni, e sono rieleggibili, sempre per tre esercizi sociali, senza limiti alla possibilità di rielezione.

Se nel corso dell'esercizio sociale vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede a norma di legge, sempre tenuto conto dei diritti riconosciuti alle singole categorie di azioni esistenti ed in circolazione.

In particolare, qualora per qualsiasi causa venga a cessare almeno la metà, in caso di numero pari, o la maggioranza, in caso di numero dispari, degli amministratori nominati dall'Assemblea, gli amministratori rimasti in carica devono convocare d'urgenza l'Assemblea per la sostituzione degli amministratori cessati o la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, ferma comunque la possibilità per il Consiglio di Amministrazione di cooptarne, all'unanimità, la sostituzione.

In caso di sostituzione degli amministratori cessati, i sostituti rimarranno in

	carica fino al termine del mandato degli amministratori rimasti in carica.	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è eletto dall'Assemblea fra i	
	membri del Consiglio nominati dalle azioni di Categoria A), secondo quanto	
	previsto dall'art. 5).	
	ARTICOLO 15 – RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRA-	
	ZIONE	
	Il Consiglio si riunisce, sia nella sede sociale che altrove, tutte le volte che il	
	Presidente o l'Amministratore Delegato, anche disgiuntamente tra loro, lo	
	giudichino necessario, o quando ne sia fatta domanda dalla maggioranza dei	
	suoi membri in carica o dai Sindaci.	
	La convocazione del Consiglio viene fatta dal Presidente o dall'Amministra-	
	tore Delegato, con lettera, telegramma, posta elettronica certificata o ordi-	
	naria, tre giorni prima e, nei casi di urgenza, almeno un giorno prima, al do-	
	micilio o alla residenza che ciascun Consigliere avrà comunicato alla Società	
	in sede di accettazione della carica ovvero a quelli che fossero stati modifica-	
	ti se debitamente comunicati alla Società; la convocazione dovrà essere indi-	
	rizzata con gli stessi termini e modalità ai Sindaci effettivi ed ai Sindaci Sup-	
	plenti. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza	
	della maggioranza dei membri in carica.	
	Le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei presenti.	
	Il voto non può essere dato per rappresentanza.	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, in caso di parità di voti, ha il	
	voto determinante.	
	Il Consiglio è comunque validamente costituito anche nel caso in cui non	
	siano rispettate le formalità suddette, purché siano presenti l'intero Consiglio	

di Amministrazione e l'intero Collegio Sindacale, e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.

È ammessa la possibilità di intervento a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audio o audio-video, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento.

In tal caso dovrà essere consentito:

- al Presidente dell'adunanza di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti;

- al Presidente di regolare lo svolgimento dell'adunanza, far constare e proclamare i risultati della votazione;

- al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

- a tutti gli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea con possibilità di ricevere e trasmettere documentazione sempre in tempo reale. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dall'Amministratore Delegato o in caso di loro assenza, dal Consigliere di Amministrazione designato dalla maggioranza dei membri.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione potrà partecipare, senza diritto di voto, anche il Direttore Generale.

ARTICOLO 16 – POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'attività sociale e potrà compiere ogni atto di ordinaria e straordinaria amministrazione necessaria o utile per il raggiungimento dell'oggetto sociale.

L'organo amministrativo nell'esercizio dei detti poteri, e comunque fatti salvi i limiti disposti dalla legge, potrà delegare ai sensi dell'art. 2381 del Codice Civile proprie attribuzioni al Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o ad un Consigliere, da individuarsi quanto a quest'ultimo tra i componenti nominati dalle azioni di categoria B).

Spetta altresì all'organo amministrativo, come previsto dall'art. 2365 c.c., la riduzione del capitale in caso di recesso dei soci e gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative.

La firma sociale e la rappresentanza legale e processuale della società di fronte a terzi spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione e potrà essere delegata, come sopra previsto, all'Amministratore Delegato, nei limiti dei poteri conferiti.

Infine, per particolari categorie di atti o singoli specifici atti, l'organo amministrativo potrà anche nominare, oltre all'Amministratore Delegato, direttori e procuratori a cui potranno essere conferiti speciali poteri, incluse la firma e la rappresentanza sociale, sempre nei limiti di legge.

ARTICOLO 17 - COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI

Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per le ragioni del loro ufficio.

L'Assemblea ordinaria potrà comunque stabilire compensi o bonus annuali a favore degli stessi membri del Consiglio di Amministrazione. Potrà inoltre essere istituita a favore degli stessi una indennità di fine mandato, anche mediante apposita copertura assicurativa.

ARTICOLO 18 – DIRETTORE GENERALE

Il Direttore Generale della Società è sottoposto alle direttive ed alle indica-

	zioni del Consiglio di Amministrazione.	
	Si occupa della gestione e della direzione tecnico/amministrativa/operativa della Società.	
	Assiste gli organi societari, esegue le deliberazioni degli organi stessi, dirige coordina e controlla la struttura societaria ed il personale dipendente.	
	Ad esso potranno essere conferite dal Consiglio di Amministrazione tutte le deleghe ed attribuiti tutti i poteri necessari all'adempimento della sua funzione.	
	Partecipa, senza diritto di voto, a tutte le riunioni degli Organi societari fatta eccezione per le riunioni del Collegio Sindacale.	
	Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione. Ove non sia nominato per un tempo determinato, resta in carica sino a revoca ovvero a dimissioni.	
	TITOLO V ARTICOLO 19 - COLLEGIO SINDACALE	
	Il controllo sull'amministrazione della società e tutte le altre funzioni previste dalla legge sono affidati ad un Collegio Sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti, anche non soci, tutti revisori legali dei conti iscritti nei relativi registri, in carica per tre esercizi, in conformità all'art. 2400 del Codice Civile, che scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.	
	La nomina dei componenti del Collegio Sindacale spetta all'assemblea ordinaria, secondo i diritti di nomina riconosciuti a ciascuna categoria di azione ed, in particolare, con la precisazione che il terzo sindaco effettivo sarà nominato (revocato e/o sostituito) a rotazione, per ciascun mandato, tra le sole azioni di Categoria A) e B), ed iniziando dalle azioni di Categoria B).	

	Il Presidente del Collegio è nominato su indicazione delle azioni di categoria	
	B).	
	L'assemblea ordinaria fissa la retribuzione dei sindaci.	
	ARTICOLO 20 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI	
	La revisione legale dei conti della Società è esercitata da un revisore legale o	
	da una società di revisione, ove richiesto dalla legge o dall'Assemblea.	
	L'incarico della revisione legale dei conti, sentito il Collegio Sindacale, è	
	conferito per la durata di tre esercizi dall'Assemblea ordinaria, la quale ne	
	determinerà il corrispettivo; l'incarico scade alla data dell'Assemblea convo-	
	cata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua	
	carica.	
	TITOLO VI	
	ARTICOLO 21 - BILANCIO	
	L'esercizio sociale si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo e procederà alla	
	formazione del bilancio sociale, composto dallo Stato Patrimoniale, dal Con-	
	to Economico e dalla Nota Integrativa, da compilarsi a norma di legge.	
	Il bilancio dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea ordi-	
	naria.	
	ARTICOLO 22 - UTILI	
	La destinazione degli utili netti risultanti dal bilancio d'esercizio, dedotto il	
	5% (cinque per cento) da assegnare alla riserva legale fino a che quest'ultima	
	non abbia raggiunto un valore pari al quinto del capitale sociale (ovvero nel-	
	la diversa misura stabilita dalla normativa tempo per tempo vigente), sarà de-	
	liberata dall'Assemblea ordinaria in sede di approvazione del bilancio. Il pa-	

gamento degli utili è effettuato in proporzione alle rispettive partecipazioni sociali. I dividendi non riscossi nel termine di cinque anni sono prescritti a favore della società ed assegnati a riserva.

ARTICOLO 23 - PATRIMONI DESTINATI A UNO SPECIFICO AFFARE

La società può costituire, ai sensi degli artt. 2447 bis e ss. c.c., uno o più patrimoni destinati in via esclusiva ad uno specifico affare, mediante deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei componenti dell'organo amministrativo della società. La deliberazione dovrà indicare analiticamente l'affare cui è destinato il patrimonio, i beni ed i rapporti giuridici che ne formano oggetto ed il piano economico-finanziario da cui risulti la congruità del patrimonio e le modalità e regole del suo impiego; essa indicherà altresì le regole di rendicontazione dell'affare e gli eventuali apporti dei terzi, con le relative condizioni di esecuzione e remunerazione.

Il patrimonio non potrà essere costituito per un valore complessivo superiore al 10% (dieci per cento) del patrimonio netto della società. La deliberazione verrà adottata con verbale notarile e sarà depositata ed iscritta entro 30 (trenta) giorni dalla sua assunzione presso il competente Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 2436 c.c.; essa produrrà i suoi effetti decorsi 60 (sessanta) giorni dall'iscrizione, salva opposizione dei creditori sociali. Per le obbligazioni relative allo specifico affare la società risponde nei limiti del patrimonio ad esso destinato.

La società può altresì emettere, ai sensi dell'art. 2346 c.c., a seguito dell'apporto da parte dei soci o di terzi di denaro, beni, opere e servizi, strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali ed eventualmente anche diritti

amministrativi, con esclusione del voto nell'assemblea generale degli azionisti. La delibera di emissione sarà adottata dall'assemblea dei soci con la maggioranza prevista per le assemblee straordinarie e disciplinerà le modalità e condizioni di emissione, i diritti che gli strumenti finanziari conferiscono, la relativa legge di circolazione e le sanzioni per i casi di eventuale inadempimento.

TITOLO VII

ARTICOLO 24 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Addivenendosi in qualsiasi tempo allo scioglimento della società, la società verrà posta in liquidazione dall'Assemblea straordinaria e la stessa determinerà le modalità della liquidazione, e nominerà uno o più liquidatori, fissandone i poteri ed il compenso, nel rispetto delle inderogabili norme di legge.

TITOLO VIII

ARTICOLO 25 - DISPOSIZIONI IN CASO DI CONTROVERSIE

CLAUSOLA COMPROMISSORIA NORME DI RINVIO

Le controversie di qualunque natura che dovessero insorgere tra la Società e ciascun socio, ovvero tra i soci medesimi, nonché quelle tra la Società ed i componenti degli organi di amministrazione e di controllo e/o il revisore legale dei conti, connesse alla validità, all'interpretazione ed all'applicazione dell'atto costitutivo e dello statuto e/o, più in generale, all'esercizio dell'attività sociale ed ai rapporti sociali, verranno deferite alla decisione di tre arbitri.

La nomina di tutti e tre gli arbitri verrà effettuata dal Presidente del Tribunale di Roma, tra Professori Universitari di chiara fama e di età non inferiore ai 50 anni, che provvederà, altresì, a precisare quale tra gli arbitri avrà funzione

di Presidente.

Il Collegio Arbitrale così costituito avrà sede in Roma, deciderà in via rituale e secondo diritto. È ammessa l'impugnazione del lodo per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia.

Qualora la causa non sia compromettibile in arbitri, il Foro esclusivamente competente sarà quello di Roma, con esclusione di ogni altro foro alternativo e/o concorrente.

ARTICOLO 26 – NORME DI RINVIO

Per quanto non sia previsto espressamente in questo Statuto si applicano le norme del Codice Civile e delle disposizioni legislative in materia *pro tempore* vigenti.

F.TO: FRANCESCA DI GIROLAMO

ARNALDO PARISELLA NOTAIO

Copia , su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo nei miei atti ai sensi dell'art. 68-ter della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e dell'art. 22, comma 1, del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82.

Frosinone, 09 maggio 2025